

COMUNE DI CASTELL'UMBERTO
Provincia di Messina

PARCO SUB – URBANO CASTELL'UMBERTO
REGOLAMENTO D'USO DEL PARCO

PARCO SUB – URBANO CASTELL'UMBERTO

REGOLAMENTO D'USO DEL PARCO

Il presente regolamento, composto da n. 39 articoli, è stato approvato dal Consiglio Comunale il 05-04-2007 con atto n. 24

La citata deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal 30-04-2007 al 15-05-2007

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 16-05-2007 e vi è rimasto fino al 31-05-2007

E' divenuto esecutivo il 01-06-2007

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Enrico SPALLINO



Parco Sub – Urbano Piano Collura – Castell’Umberto

REGOLAMENTO D'USO DEL PARCO

PREMESSA

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare la qualità estetica e biologica delle aree del parco in rapporto all'uso sociale proprio di ciascuna di esse, in modo che la loro fruizione sia estesa alla totalità dei cittadini, i quali possono attivamente concorrere alla protezione del parco.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento integra per quanto applicabili le norme contenute nella legislazione nazionale e regionale in materia di protezione della natura.

Il regolamento, limitatamente alle aree del parco disciplinate, prevale su eventuali contrastanti norme dei regolamenti comunali, anche per la parte relativa alla misura delle sanzioni.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme del regolamento si applicano a tutto il territorio del parco.

TITOLO II - FRUIBILITÀ

ART. 3 - UTILIZZAZIONE DEL VERDE

Il verde, i percorsi, le attrezzature pubbliche sono da tutti fruibili in permanenza, per il tempo libero e lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.

ART. 4 - CRITERI DI COMPORTAMENTO

Tutti sono tenuti a rispettare le aree verdi ed agricole e i manufatti su di esse insistenti.

Tutti sono inoltre, tenuti a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano arrecare disturbo al normale uso del verde.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ

Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, da minori o da inabili a lui affidati e da animali o cose di cui abbia la custodia.

ART. 6 - LIMITAZIONI ALLA FRUIBILITÀ

Il Comune di Castell'Umberto può disporre la chiusura temporanea di aree per la manutenzione o per motivi di sicurezza. Può, inoltre impedire o limitare l'accesso del pubblico in aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari della vegetazione o l'insediamento e la nidificazione della fauna.

Il verde pubblico gestito da enti e associazioni in regime di convenzione con il Comune di Castell'Umberto è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

ART. 7 - LA QUIETE DEL PARCO

Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi.

Sono vietati in particolare: gli schiamazzi, l'uso degli strumenti musicali e riproduttori amplificati, generatori di corrente non silenziati, ecc..

Radio, televisione e simili, possono essere ascoltati in cuffia o a volume tale da non recare disturbo agli altri frequentatori.

Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate.

ART. 8 - AMBULANTI

E' vietato effettuare la vendita ambulante di qualsiasi prodotto, o la prestazione di servizi o l'esercizio di giochi o di altre attività economiche, in forma ambulante, senza la temporanea autorizzazione.

ART. 9 - SEGNALETICA

È vietato ogni tipo di segnaletica, ad eccezione della segnaletica interna al parco, della segnaletica stradale e della segnaletica mobile per le manifestazioni autorizzate; quest'ultima deve essere rimossa a cura degli organizzatori.

È vietato imbrattare con vernici o manifesti adesivi i manufatti e le attrezzature del parco o appendere cartelli agli alberi.

ART. 10 - COSTUME

I visitatori sono tenuti a tenere comportamenti conformi all'ordine pubblico, la pubblica decenza e il buon costume.

ART. 11 - DANNEGGIAMENTI

Fatte salve le sanzioni penali, è fatto divieto a chiunque di deteriorare, manomettere, imbrattare, o cagionare danno agli arredi, alle attrezzature ed ai manufatti del parco.

ART. 12 - GIOCHI PERICOLOSI E MOLESTI

Sono vietati i giochi ed ogni altra attività che possa arrecare disturbo e pregiudicare l'incolumità degli avventori del parco

TITOLO IV - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

ART. 13 - TRANSITO DI VEICOLI A MOTORE

All'interno del parco è vietato il transito e l'accesso di ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori anche se condotti a mano e con il motore spento.

Sono esclusi dal divieto:

- a) i mezzi motorizzati del Comune di Castell'Umberto per lo svolgimento dei propri compiti d'istituto;
- b) i mezzi motorizzati dei servizi di polizia, emergenza ed antincendio;
- c) le motocarrozze permanentemente adibite al trasporto di persone con difficoltà di deambulazione solo se munite dell'apposito distintivo rilasciato dal Sindaco del comune di residenza.

ART. 14 - SOSTA E PARCHEGGIO

È vietato sostare dinanzi agli ingressi carrai del parco, agli altri accessi veicolari, pedonali e ciclistici.

ART. 15 - PARCHEGGI

I parcheggi gestiti dal Comune di Castell'Umberto sono aree di parco specificatamente destinate alla sosta temporanea dei mezzi motorizzati utilizzati dai visitatori del parco.

Essi sono così regolamentati:

- nei parcheggi una quota di posti auto è riservata ai portatori di handicap; a questi è fatto obbligo di apporre in modo visibile sulla vettura il prescritto distintivo;
- nei parcheggi attrezzati è vietato:
 - 1) sostare al di fuori degli spazi consentiti;
 - 2) lavare gli automezzi od eseguire operazioni di manutenzione, riparazione o simili;
 - 3) trattenersi nell'automezzo in sosta;
 - 4) montare tende, tavolini, barbecue, accendere fuochi, condurre cavalli, effettuare giochi.

ART. 16 - CAUTELE DI CONDUZIONE DEI VEICOLI

I mezzi motorizzati autorizzati a transitare nella viabilità interna del parco, devono di norma percorrere con scrupoloso rispetto dell'ambiente e dei fruitori del parco esclusivamente le strade, le carrarecce, o le piste, nell'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- non deve essere superato il limite di velocità di 30 Km/h;
- ai ciclisti e ai pedoni deve essere data la precedenza sugli automezzi;
- chiunque, avendone titolo, acceda al parco da uno degli accessi di servizio o chiusi da sbarra è tenuto a richiudere lo sbarramento;
- è vietato duplicare o consegnare a terzi le chiavi degli sbarramenti degli accessi al parco.

ART. 17 - BICICLETTE E VEICOLI NON MOTORIZZATI

Le biciclette devono di norma transitare sulle piste ciclabili, sui sentieri e sulle piste consolidate con esclusione delle zone riservate ai pedoni, rispettando le norme generali della circolazione stradale; sui pendii e sulle scarpate è vietata la circolazione fuoripista.

I ciclisti devono procedere ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni, regolare la velocità in modo da non superare i 15 Km/h, e da non arrecare pericolo a persone o animali.

La conduzione delle biciclette deve essere comunque improntata alla massima prudenza, anche in relazione alle condizioni di affollamento del parco.

TITOLO V - NORME PER I CANI

ART. 18 - CONDUZIONE DEI CANI

I cani devono essere condotti al guinzaglio.

Con appositi segnali sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso.

È vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua e zone umide.

È comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone

e degli altri animali.

Gli agenti di vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

ART. 19 - ABBANDONO DI ANIMALI

È vietato introdurre o abbandonare animali da pascolo in genere all'interno del parco, possono liberamente circolare tutte le specie di proprietà del Comune o quelli dallo stesso autorizzati.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni pecuniarie in materia di abbandono senza custodia di animali.

TITOLO VI - NORME PER L'EQUITAZIONE

ART. 20 - EQUITAZIONE

Su tutta l'area interna del parco è vietato l'accesso e il transito ai cavalli non sellati, nonché senza fantino.

E' altresì, consentito l'accesso nella sola pista (ippodromo), ai cavalli sellati e con relativo fantino.

Eventuali attività di maneggio devono essere autorizzate dal Comune di Castell'Umberto.

Resta salva la previsione dell'art.19 e cioè che possono circolare liberamente all'interno di tutta l'area del parco gli animali di proprietà del Comune, nonché quelli espressamente autorizzati dall'Ente proprietario in occasione di manifestazioni pubbliche.

ART. 21 - EQUITAZIONE LUDICA O SPORTIVA

L'attività ludica di equitazione è consentita nel rispetto delle seguenti norme:

- l'equitazione è consentita nei giorni feriali dall'alba al tramonto; nei giorni prefestivi e festivi dall'alba alle ore 13.00;
- il cavallo deve essere condotto in modo da non costituire pericolo per la pubblica incolumità o danno al patrimonio pubblico;
- l'equitazione è vietata nelle giornate di pioggia o maltempo;

Fatte salve le sanzioni penali e civili, il conduttore del cavallo, in caso di inosservanza del regolamento, risponde con il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento in solido con il proprietario dell'animale.

Gli agenti di vigilanza possono in ogni momento, per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio pubblico, disporre l'allontanamento immediato di cavalieri dal parco.

TITOLO VII - TUTELA DEL TERRITORIO

ART. 22 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

È vietata l'occupazione anche temporanea del suolo pubblico senza autorizzazione del Comune di Castell'Umberto.

ART. 23 - MANIFESTAZIONI

Le attività sportive, folcloristiche, propagandistiche, culturali, promozionali e simili, che si intendano svolgere entro il parco devono essere autorizzate dal Comune di Castell'Umberto che le subordina ad eventuali prescrizioni e garanzie.

ART. 24 - CAMPEGGIO

È vietato allestire campeggi, attendamenti, o comunque pernottare nel parco senza l'autorizzazione del Comune di Castell'Umberto. Il campeggio o pernottamento non può comunque essere autorizzato nei boschi, nelle zone umide, nei parcheggi.

ART. 25 - ORTI E BARACCHE

È vietato installare orti, erigere baracche o capanni, salvo che nelle aree appositamente destinate ed attrezzate dal Comune di Castell'Umberto

ART. 26 - ABBANDONO DEI RIFIUTI

Su tutta l'area del parco è vietato l'abbandono di ogni tipo di rifiuto.
I visitatori e gli utenti debbono conferire i rifiuti negli appositi contenitori.

TITOLO VIII - TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

ART. 27 - TAGLI

È vietato il taglio dei boschi, lo spostamento di piante in giardini o parchi privati o pubblici, il taglio di piante inserite in filari lungo il margine di strade o in colture di ripa ai margini dei coltivi, fatta eccezione delle operazioni effettuate direttamente o autorizzate dagli organi tecnici dal Comune di Castell'Umberto.

ART. 28 - DANNI ALLA VEGETAZIONE

È vietato danneggiare, asportare, recidere la vegetazione di ogni tipo, sia arborea che arbustiva, salvo il disposto degli articoli precedenti.

È vietato asportare o commercializzare la cortecchia erbosa e lo strato superficiale dei terreni.

ART. 29 - FLORA SPONTANEA E PIANTE OFFICINALI

È vietata l'asportazione dei fiori dagli alberi e dagli arbusti.

ART. 30 - FRUTTI

È vietato raccogliere, asportare, trasportare, o commerciare i frutti di alberi o arbusti. È consentita la raccolta per l'immediata consumazione alimentare dei frutti di alberi o arbusti, sempre che sia effettuata senza danneggiare le piante, salarvi, percuoterle, o utilizzare qualsivoglia attrezzo.

ART. 31 - FUNGHI

All'interno del parco sub urbano è severamente vietata la raccolta di funghi.

ART. 32 - FUOCHI ALL'APERTO

È vietato accendere fuochi (è consentito l'uso del barbecue a carbonella e di fornelli a gas, purché non in prossimità di alberi ed arbusti) attrezzate e comunque curandone il totale e perfetto spegnimento al termine dell'uso.

Anche in questi casi non è comunque consentito l'uso di rami secchi o vegetazione del Parco come combustibile.

È assolutamente vietato utilizzare focolai precariamente approntati.

ART. 33 - TUTELA ANTINCENDIO

Nei periodi d'allerta, decretati dalle competenti autorità forestali, nei boschi e fino a 100 metri da essi è vietato fumare, usare fiamme libere o effettuare operazioni che possano provocare incendi.

ART. 34 - CORSI D'ACQUA

Nei laghetti e corsi d'acqua è vietato:

- entrare o effettuare la balneazione;
- far accedere animali;
- utilizzare l'acqua per lavare automezzi, indumenti, persone o animali;
- gettare oggetti di qualsiasi tipo;
- depositare rifiuti o immettere idrocarburi o ogni altra sostanza;

- immettere natanti di qualsiasi tipo;
- asportare l'acqua.
- La pesca è autorizzata secondo le direttive della Federazione Italiana Pesca Sportiva

ART. 35 - ATTIVITÀ VENATORIA

È vietato l'esercizio della caccia.

ART. 36 - TUTELA DELLA FAUNA

È vietato danneggiare, disturbare, molestare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere i loro ambienti, appropriarsi di animali rinvenuti morti, abbandonare o seppellire animali morti.

Per la tutela della fauna minore (formica rufa, anfibi, molluschi) si osservano le disposizioni della legge regionale in materia.

TITOLO IX - NORME FINALI

ART. 37 - SISTEMA SANZIONATORIO

L'inosservanza delle prescrizioni del regolamento, qualora non abbiano rilevanza penale, ovvero sia sanzionata da norme di legge dello Stato o della Regione, è punita con la sanzione amministrativa fino a Euro 517,00 ai sensi degli art.106 e seguenti, T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n° 383.

A tal fine il Comune di Castell'Umberto provvede, in via generale e per ciascuna specie di contravvenzione, a determinare la somma minima e massima della sanzione, anche per il conseguente pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16, legge 24 novembre 1981 n° 689.

Tale determinazione, in sede di prima applicazione, costituisce tabella Allegato A al presente regolamento, da aggiornarsi periodicamente ai sensi del comma precedente. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di risarcire i danni provocati dal suo comportamento.

Gli agenti di vigilanza hanno la potestà di allontanare il trasgressore dal luogo in cui si è verificata la trasgressione.

ART. 38 - VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 15, N.T.A. del P.T.C., sono tenuti a far rispettare il regolamento i guardaparco consortili, le guardie ecologiche volontarie, le guardie pesca e i tecnici del Comune di Castell'Umberto incaricati della vigilanza, nonché gli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello Stato, della Regione, della Provincia e dei Comuni consorziati, ciascuno per quanto di propria competenza.

ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della delibera di approvazione.

INDICE

REGOLAMENTO D'USO DEL PARCO	1
PREMESSA	1
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 - Oggetto	1
Art. 2 - Campo di applicazione	1
TITOLO II - FRUIBILITÀ	1
Art. 3 - Utilizzazione del verde	1
Art. 4 - Criteri di comportamento	2
Art. 5 - Responsabilità	2
Art. 6 - Limitazioni alla fruibilità	2
TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI	2
Art. 7 - La quiete del parco	2
Art. 8 - Ambulanti	2
Art. 9 - Segnaletica	3
Art. 10 - Costume	3
Art. 11 - Danneggiamenti	3
Art. 12 - Giochi pericolosi e molesti	3
TITOLO IV - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI	3
Art. 13 - Transito di veicoli a motore	3
Art. 14 - Sosta e parcheggio	3
Art. 15 - Parcheggi	4
Art. 16 - Cautele di conduzione dei veicoli	4
Art. 17 - Biciclette e veicoli non motorizzati	4
TITOLO V - NORME PER I CANI	4
Art. 18 - Conduzione dei cani	4
Art. 19 - Abbandono di animali	5
TITOLO VI - NORME PER L'EQUITAZIONE	5
Art. 20 - Equitazione	5
Art. 21 - Equitazione ludica o sportiva	5
TITOLO VII - TUTELA DEL TERRITORIO	6
Art. 22 - Occupazione di suolo pubblico	6
Art. 23 - Manifestazioni	6
Art. 24 - Campeggio	6
Art. 25 - Orti e baracche	6
Art. 26 - Abbandono dei rifiuti	6
TITOLO VIII - TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE	6
Art. 27 - Tagli	6
Art. 28 - Danni alla vegetazione	7
Art. 29 - Flora spontanea e piante officinali	7
Art. 30 - Frutti	7
Art. 31 - Funghi	7
Art. 32 - Fuochi all'aperto	7
Art. 33 - Tutela antincendio	7
Art. 34 - Corsi d'acqua	7
Art. 35 - Attività venatoria	8
Art. 36 - Tutela della fauna	8

TITOLO IX - NORME FINALI	8
Art. 37 - Sistema sanzionatorio	8
Art. 38 - Vigilanza.....	8
Art. 39 - entrata in vigore	8